



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0014153/U Data: 18/07/2016 11:28
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Presidenti della VI e V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Sostegno integrato alle donne e alle bambine sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF)". Reg. Gen. n. 319

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Rosa D'Amelio, Loredana Raia, Maria Ricchiuti e Maria Grazia di Scala.

Depositato in data 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 18 LUG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Sostegno integrato alle donne e alle bambine sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF)”

Flavia Scudato
RITA Amato
Luciana
Flavia Fedele
Anna Picardi
Maria Grazia Stabile

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 319



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La pratica delle mutilazioni genitali femminili è ampiamente diffusa in molti Paesi africani, in alcuni Paesi dell'Asia e del Medio Oriente, in alcune parti dell'America Latina e, in misura minore, presso alcune comunità di immigrati in Europa, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Questa pratica comporta gravi conseguenze, nell'immediato e sul lungo periodo, sulla salute ed il benessere di donne e bambine.

L'Unione Europea ha sollevato per la prima volta l'urgenza di affrontare la questione delle MGF nel 2006 all'interno di una risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta alla violenza sulle donne cui è seguita, nel 2009 una risoluzione espressamente dedicata alla lotta alle MGF nelle Comunità Europee.

L'Italia ha approvato nel 2006 la Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che ha introdotto nel Codice Penale gli artt. 583-bis e ter; quest'ultimi, oltre a classificare come reato le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, prevedono l'aggravamento della pena se il reato viene commesso da un minore o a fini di lucro.

La massiccia presenza sul territorio regionale di donne e bambine provenienti da paesi che per cultura hanno in uso questo tipo di pratiche impone alla regione Campania di introdurre delle disposizioni volte a fornire un sostegno integrato alle donne e alle bambine vittime di questo tipo di violenza.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di costruire uno spazio d'informazione, sensibilizzazione e dialogo con le donne e le comunità che provengono da Paesi e comunità in cui la pratica MGF è la norma. Molte comunità di migranti che praticano le MGF hanno legami forti con i paesi di origine e così come possono venire condizionati nel portare avanti la pratica possono invece a loro volta essere agenti di cambiamento nel promuoverne l'abbandono. Il sistema di sostegno proposto dalla norma in oggetto prevede la costituzione, presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, di un Tavolo tecnico permanente con il compito di monitorare il fenomeno e di operare come centro di raccordo regionale tra tutti i soggetti che si occupano dell'assistenza e del sostegno alle donne e bambini vittime di questo tipo di violenza.



Consiglio Regionale della Campania

La composizione del Tavolo Tecnico Permanente è demandata alla Giunta regionale che stabilisce i partecipanti d'intesa con L'Assessorato alle Politiche Sociali e L'Assessorato alle pari Opportunità.

Le azioni di sostegno vengono assicurate attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi volti a mettere in campo processi di informazione, formazione ed educativi che favoriscano le politiche di negazione di fenomeni violenti ed invalidanti.

Il sostegno avviene anche attraverso l'istituzione, presso l'Assessorato alla Politiche Sociali, di un numero verde regionale che fornisce assistenza anche di tipo legale in relazione al reato previsto dal Codice Penale agli artt. 583 bis e ter.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità

1. La Regione Campania, in applicazione della legge nazionale n. 7 del 9 gennaio 2006 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", detta le misure necessarie al sostegno integrato per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile e l'introduzione di sostanze venefiche o urticanti in vagina (d'ora in poi denominate MGF) da ritenersi violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
2. La Regione Campania, interviene per la tutela delle donne e delle bambine, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana, nonché dalle disposizioni sancite dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

Art. 2
Istituzione Tavolo Tecnico Permanente

1. La Giunta Regionale, istituisce presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, un Tavolo tecnico permanente sulle MFG con il compito di monitorare il fenomeno attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi.
2. Il Tavolo tecnico opera quale centro di raccordo regionale, creando una sinergia tra i soggetti coinvolti, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alle MGF e per armonizzare le varie metodologie di intervento da adottare nel territorio regionale sia per la prevenzione che per la riparazione dei danni morali, psicologici e corporei.
3. La Composizione del tavolo tecnico è stabilita d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari opportunità.
4. I componenti del Tavolo tecnico permanente svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 3
Protocolli ed accordi operativi

1. Il Tavolo tecnico permanente assicura il raccordo con i Centri anti violenza regionali e nazionali, gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente proposta di legge, attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi.
2. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di Mutilazioni Genitali Femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture
3. Sono attivati protocolli educativi che favoriscono la formazione degli studenti della facoltà di medicina in materia di MGF e delle loro conseguenze.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
Coordinamento regionale

1. Il tavolo tecnico permanente assicura il raccordo con le reti antiviolenza presenti sul territorio regionale nonché con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

Art.5
Campagna informativa

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale concernenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, il Tavolo Tecnico permanente attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali, in sinergia con l'Assessorato alle Pari opportunità, predispone appositi programmi diretti a:
 - a. promuovere campagne informative rivolte agli immigrati dei Paesi in cui sono effettuate le MGF con l'attivazione di canali per l'incontro e la mediazione culturale;
 - b. promuovere iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni no profit.
2. La Campagna informativa avviene attraverso il sito istituzionale della Regione Campania nonché attraverso i siti degli Enti che partecipano alle specifiche iniziative.

Art. 6
Istituzione di un numero verde

1. E' istituito, presso l'Assessorato alle Politiche sociali, un numero verde finalizzato a fornire assistenza e a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza dell'effettuazione di pratiche, sul territorio regionale, di cui all'art. 583-bis e ter del codice penale.

Art. 7
Norma Finanziaria

1. La proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.